

Publicato il 05/11/2019

**N. 00645/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 01158/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per l'Abolizione della Caccia Lac, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

*contro*

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Atc Firenze 5, Eps Ente Produttori Selvaggina non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad opponendum:*

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bartali, Giacomo Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

*quanto al ricorso introduttivo:*

- della DGR 22 luglio 2019 n.970, recante “Calendario venatorio regionale 2019-20” e della DGR 27 agosto 2019 n.1086 recante “L.R. 20/2002: Stagione venatoria 2018-2019 apertura anticipata della caccia”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

*quanto all'atto d'intervento ad opponendum, a valere anche quale ricorso incidentale ex art. 42 D.lgs. 104/2010 depositato da Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Toscana il 4 ottobre 2019:*

- del parere dell'ISPRA prot. n. 38816 del 19.6.2019 reso sulla proposta di calendario faunistico venatorio della Toscana per la stagione 2019/2020 e per la conseguente sua condanna a rieditare detto parere in conformità all'art. 7 L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.

*quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Toscana il 25 ottobre 2019 per la declaratoria d'illegittimità:*

- del parere dell'ISPRA prot. n. 38816 del 19.6.2019 reso sulla proposta di Calendario Faunistico Venatorio della Toscana per la stagione 2019/2020 e

conseguente sua condanna a rieditare detto parere in conformità agli artt. 7 e 18 L. 11.2.1992 n. 157 e ss.mm.ii.;

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. Reg. Uff. U. 0016169 del 9 luglio 2019.

Visti il ricorso, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell'Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Visto il ricorso incidentale e i motivi aggiunti della Federazione Italiana della Caccia e della Federcaccia Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista il *fumus boni iuris* in ordine al primo motivo del ricorso principale, relativo al contrasto del calendario venatorio impugnato con l'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/1992, richiedendo tale norma comunque il "rispetto dell'arco temporale massimo" ivi indicato - così da dover riferire la modifica del termine finale, "a compensazione" della disposta apertura anticipata, al periodo compreso tra l'inizio della apertura anticipata e l'inizio della stagione venatoria previsto dalla legge a prescindere dal numero di giornate di caccia in esso comprese - come già stabilito dalla Sezione con la sentenza n. 420/2019;

Ritenuto che, con riferimento al secondo motivo, relativo al periodo di caccia alla beccaccia, dalle approfondite motivazioni della delibera n. 970/2019, non oggetto di specifiche contestazioni nel ricorso, sembra emergere come la Regione Toscana abbia assolto al proprio onere motivazionale al fine del

superamento delle indicazioni contenute nel parere dell'ISPRA, avendo la Regione evidenziato, sulla scorta di affidabili e aggiornati monitoraggi e ulteriori studi scientifici e nuovi pareri, le peculiarità dello specifico territorio di riferimento, e dunque dimostrato l'attendibilità dell'individuazione nella prima decade di febbraio dell'inizio della migrazione prenuziale; per cui, allo stato, appare legittima la scelta della Regione Toscana di discostarsi dal parere dell'ISPRA e stabilire la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio 2020;

Ritenuto che vada approfondita la questione relativa alla conformità del calendario venatorio con l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione, nonostante la richiesta di sospensione del prelievo venatorio proveniente dai competenti organi dell'Unione europea in considerazione del peggioramento delle condizioni di conservazione di tali specie, e la conforme nota del Ministero dell'Ambiente del 9 luglio 2019 concernente l'invito a escludere le suddette specie dai calendari venatori regionali;

Ritenuto che il principio di precauzione imponga, sul punto, di accogliere l'istanza di tutela cautelare, essendo in gioco il possibile peggioramento delle condizioni di conservazione delle specie in questione;

Ritenuto di riservare al merito l'esame del ricorso incidentale e dei successivi motivi aggiunti;

Ritenuto che, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie in parte l'istanza cautelare e sospende l'efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso principale nelle parti in cui:

- 1) per le specie interessate dall'apertura anticipata della caccia non viene prevista l'anticipazione della data di chiusura di durata corrispondente al

periodo compreso tra l'inizio dell'apertura anticipata e l'inizio della stagione venatoria previsto dalla legge;

2) consente la caccia alla pavoncella e al moriglione.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 19 maggio 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Fenicia**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

IL SEGRETARIO